

DISCIPLINARE

**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI
VALORIZZAZIONE DELLE ACQUE LAGUNARI ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DI
ALLEVAMENTI ECOCOMPATIBILI DI OSTRICA**

PO FEAMP 2014/2020

PRIORITA' IV

PdA FLAG SARDEGNA SUD OCCIDENTALE

QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ

PER UNO SVILUPPO COSTIERO INTEGRATO

Azione 2.1.2.2 - Creazione di allevamenti ecocompatibili di ostrica

CIG: 7888460320 - CPV 73300000-5

LOTTO UNICO

FLAG SARDEGNA SUD-OCCIDENTALE

SEDE Via Aldo Moro snc - 09010 Masainas (SU) TEL. +39 0781 697025 C.F. 90038730926
PEC flagsardegناسudoccidentale@pec.it E-MAIL flagsardegناسudoccidentale@gmail.com

Sommario

Art. 1 – OGGETTO, CARATTERISTICHE E CONTENUTI	3
Art. 2 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, E DOCUMENTAZIONE	6
Art. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DEL SERVIZIO	7
Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E LORO REQUISITI	8
Art. 5 – AVVALIMENTO	9
Art. 6 – SUBAPPALTO.....	10
Art. 7 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRARENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	11
Art. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	15
Art. 9 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	16
Art. 10 – ANOMALIA DELL’OFFERTA.....	26
Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	28
Art. 12 - AMMONTARE DELL’APPALTO.....	29
Art. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO	29
Art. 14 - RAPPORTI CONTRATTUALI.....	30
Art. 15 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE	31
Art. 16 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’APPALTO.....	32
Art. 17 - PAGAMENTI	32
Art. 18 - PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO.....	35
Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	35
Art. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO	37
Art. 21 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO	37
Art. 22 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO.....	37
Art. 23 - ULTERIORI INFORMAZIONI	38
Art. 24 - PRIVACY	38

Art. 1 – OGGETTO, CARATTERISTICHE E CONTENUTI

In esecuzione della Determinazione del Direttore del FLAG n.° 14 del 26/04/2019, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, attraverso la piattaforma SardegnaCAT, è indetta una RDO per il servizio di assistenza tecnica per la valorizzazione delle acque lagunari attraverso l'introduzione di allevamenti ecocompatibili di ostrica nelle coste del FLAG Sardegna Sud Occidentale (FLAG).

Il FLAG per l'attuazione del proprio Piano d'Azione (PdA), "Qualità e sostenibilità per uno sviluppo costiero integrato", così come stabilito nella convenzione stipulata con il Servizio Pesca e Acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna e il Servizio Istruttorie e Attività Ispettive dell'Agenzia Argea Sardegna, intende selezionare un Istituto pubblico o privato di ricerca in grado di attivare e realizzare le attività previste nel Piano di Azione del FLAG, e di realizzare il seguente obiettivo specifico:

- Aumentare la disponibilità e rendere costante la quantità e la qualità del prodotto ittico, senza impattare sull'ambiente e sugli stock, in un'ottica di sviluppo sostenibile.

In particolare l'azione prevede di fornire alle aziende le basi tecniche per la diffusione della ostricoltura nelle aree lagunari del territorio del FLAG (specie *Crassostrea gigas* e *Ostrea edulis*) attività sostenibile che non necessita di forti investimenti e non richiede alte esposizioni finanziarie. L'introduzione dell'allevamento dovrà porre particolare attenzione alla verifica della sostenibilità ambientale negli ambienti prescelti.

L'azione avrà pertanto la finalità di:

- a) Attuare un progetto di trasferimento tecnologico sull'ostricoltura applicata alle specie *Crassostrea gigas* e *Ostrea edulis* in due aree lagunari del territorio del FLAG, sperimentando moduli ecocompatibili adatti alla situazione locale e facilmente replicabili alla dimensione aziendale. La sostenibilità dell'azione dovrà essere valutata in base alle caratteristiche ecologiche delle lagune interessate e agli aspetti economici dell'attività.
- b) individuare e adottare tecniche di allevamento facilmente trasferibili ad altri ambienti vocati e agli addetti;
- c) Trasferimento di competenze al personale delle aziende di pesca coinvolte durante la stessa attività sperimentale e altri operatori tra i quali la pratica può essere diffusa.

L'azione dovrà realizzare i seguenti prodotti:

N° 2 moduli replicabili per l'allevamento dell'ostrica;

N° 6 addetti formati sull'allevamento dell'ostrica.

I risultati attesi previsti dall'azione sono:

- a) migliorate condizioni di approvvigionamento del prodotto ittico;

b) adeguata e sostenibile valorizzazione del patrimonio ambientale, in particolare degli stagni.

Il trasferimento tecnologico richiesto si articolerà nella fornitura dei servizi sotto elencati suddivisi nelle seguenti azioni:

Azione 1.

Individuazione delle aree più idonee per la sperimentazione.

L'operatore economico dovrà identificare le due aree per il progetto sperimentale di allevamento ecocompatibile di ostrica. L'individuazione delle aree dovrà essere realizzata attraverso un'azione congiunta di *governance* con la struttura tecnica del FLAG attraverso l'attuazione di un percorso partecipativo con gli enti pubblici territoriali e le imprese di pesca e acquacoltura.

Al termine di questa fase dovrà essere fornita al FLAG una relazione tecnica che illustri dettagliatamente le aree individuate e le motivazioni della scelta. Questa azione dovrà essere realizzata **entro 30 giorni dalla firma della convenzione** con il FLAG.

Azione 2

Predisposizione del piano operativo.

Il Piano operativo dovrà contenere: un'analisi della situazione di partenza delle aree individuate, l'indicazione delle modalità di attuazione e gestione, i tempi e le attrezzature necessarie per la realizzazione dell'azione. L'operatore economico dovrà provvedere anche ad individuare i pescatori per il supporto operativo al progetto e all'acquisto di tutti i materiali e delle attrezzature necessarie. Il Piano operativo dovrà contenere anche l'analisi di contesto relativa alla risorsa ostrica nelle aree lagunari del FLAG. La presente azione dovrà essere realizzata entro 90 giorni dalla firma della convenzione.

Azione 3

Progetto sperimentale di allevamento ecocompatibile di ostrica

Attuazione del progetto sperimentale di allevamento ecocompatibile di ostrica attraverso il trasferimento tecnologico. Coinvolgimento delle imprese di pesca e/o acquacoltura, che operano nelle aree lagunari individuate, per le azioni di trasferimento di competenze, vigilanza e monitoraggio, da realizzare per tutto il periodo di attuazione dell'azione. L'operatore economico dovrà fornire al FLAG relazioni bimestrali di monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto sperimentale. I tempi destinati alla presente azione sono di 12 mesi, salvo la possibilità di eventuali proroghe che dovranno essere concesse dal FLAG, dalla firma della convenzione.

Azione 4

Valutazione e divulgazione dei risultati.

Al termine del progetto di trasferimento tecnologico dovrà essere predisposta una relazione finale di valutazione dei risultati, sui risultati ottenuti, sulla trasferibilità della sperimentazione in altre aree e sulla valutazione economica dell'attività nelle aree lagunari del FLAG. Si chiede l'organizzazione di almeno un evento per la divulgazione dei risultati con la predisposizione di tutto il materiale necessario.

Tutte le attività sopra elencate dovranno essere realizzate in stretto raccordo con la struttura tecnica del FLAG.

Gruppo di Lavoro

Al fine dell'espletamento del servizio si chiede la presenza di un Gruppo di Lavoro costituito da almeno tre componenti con i requisiti di seguito indicati:

- **N. 1 esperto senior esperto in ecologia degli ecosistemi costieri**

Il ricercatore, laureato in Scienze Biologiche o discipline equipollenti (laurea magistrale o vecchio ordinamento), dopo il conseguimento del titolo di studio dovrà aver maturato una esperienza professionale di almeno 10 anni di cui almeno 5 sull'ecologia dei sistemi costieri e aver partecipato a progetti di trasferimento tecnologico su tecniche di gestione delle risorse ittiche o sull'acquacoltura col coinvolgimento di imprese del comparto ittico.

- **N. 1 esperto senior con esperienze in ambito economico- ambientale**

Il ricercatore, laureato in Scienze economiche o discipline equipollenti (laurea magistrale o vecchio ordinamento), dopo il conseguimento del titolo di studio dovrà aver maturato almeno 10 anni di esperienza di cui 3 nel campo della economia ambientale e aver partecipato ad almeno una valutazione economica di attività di acquacoltura o gestione delle risorse ittiche.

- **N. 1 esperto junior con esperienza sulla acquacoltura**

Il ricercatore, Dottore di ricerca e laureato in biologia o discipline equipollenti, dovrà avere una esperienza di almeno 2 anni in ricerche o attività di trasferimento tecnologico riguardanti la bio-ecologia di specie marine allevabili o sulla acquacoltura e aver partecipato ad almeno un progetto di ricerca o trasferimento tecnologico riguardante le specie: *Ostrea edulis* o *Crassostrea gigas*.

- **N. 1 esperto senior Coordinatore del gruppo di lavoro**

Il ricercatore avrà il compito di coordinare il progetto sperimentale garantendo la qualità dell'azione. Nell'ambito del progetto tale figura dovrà assicurare il rispetto delle condizioni di fornitura e favorire il conseguimento degli obiettivi del progetto operando in pieno accordo con il FLAG.

Requisiti richiesti:

- a) Laurea magistrale o vecchio ordinamento;
- b) Esperienza nella collaborazione sugli aspetti amministrativi di un progetto di ricerca scientifica o di trasferimento tecnologico;
- c) Esperienza nel coordinamento di ricerche scientifiche o di trasferimento tecnologico sulla pesca svolte in collaborazione con imprese del settore.

Il ruolo di coordinatore potrà essere ricoperto anche da uno dei due esperti senior previsti.

Le esperienze professionali possono essere maturate anche in periodi non continuativi o non consecutivi ed anche in forza di regimi contrattuali differenti dal lavoro subordinato. Le esperienze professionali maturate nello stesso periodo non si cumulano.

Le frazioni di mese della durata complessiva verranno considerate 1 mese se superiori a 15 giorni.

Il Gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività (ad es. picchi di lavoro). Le figure professionali che lo costituiscono dovranno alternarsi e rendersi disponibili secondo le necessità della committenza.

Tutti i componenti del Gruppo di lavoro, su richiesta del FLAG, dovranno essere disponibili a lavorare anche presso la sede del FLAG ed a spostarsi sul territorio del FLAG su quello regionale, nazionale e presso le sedi della Comunità Europea, senza oneri aggiuntivi per il FLAG.

Le figure professionali dedicate alla commessa con l'indicazione dei nominativi e delle qualifiche professionali, dovranno essere indicate dall'operatore economico in sede di offerta, nella busta di qualifica.

Le figure professionali oggetto dell'offerta non potranno essere sostituite senza il preventivo consenso del FLAG, se non per cause di forza maggiore e, in ogni caso, garantendo la parità della qualità professionale del componente sostituito.

Il FLAG si riserva la facoltà di manifestare motivatamente in qualunque momento il non gradimento nei confronti delle figure professionali messe a disposizione dall'aggiudicatario e chiederne la relativa sostituzione, su richiesta scritta, entro un termine stabilito dallo stesso FLAG, sentito l'aggiudicatario.

Il FLAG si riserva il diritto di chiedere l'immediata sostituzione del professionista qualora ne riscontrasse l'inadeguatezza rispetto al compito assegnatogli.

In ogni caso, il numero complessivo dei componenti contrattualmente stabilito non può variare in diminuzione.

Il personale preposto all'esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di un proprio personal computer e relativi sistemi operativi software gestionali, comprensivo di un antivirus aggiornato.

Art. 2 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, E DOCUMENTAZIONE

La stazione appaltante è il **FLAG Sardegna Sud Occidentale** (FLAG), Codice Fiscale 90038730926, via A. Moro snc, 09010 Masainas (CI).

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del FLAG, la Dott.ssa Nicoletta Piras.

Per chiarimenti legati alla presente procedura relativi ad elementi amministrativi e tecnici è possibile utilizzare il sistema di messaggistica presente sul portale SardegnaCAT.it nella relativa sezione.

Art. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DEL SERVIZIO

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza è di **€ 67.680,00**

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 1.680,00** e non è soggetto a ribasso.

L'importo degli oneri della sicurezza è stato calcolato tenendo conto dei costi stimati per la realizzazione dell'azione di sperimentazione del progetto di ripopolamento del riccio e del polpo, in quanto le altre azioni sono di natura prettamente intellettuale e non prevedono costi per la sicurezza.

L'importo complessivo è base d'asta è così suddiviso:

Azione	Descrizione	Tipologia Fase	Costo Azione totale Iva Esclusa	Costi per la sicurezza	Costo totale fase Iva Esclusa
1	Individuazione delle aree più idonee per la sperimentazione.	Fase di studio	8.000,00	0,00	8.000,00
2	Predisposizione del piano operativo	Fase di studio	8.000,00	0,00	8.000,00
3	Progetto sperimentale di allevamento ecocompatibile di ostrica	Attuazione progetto pilota	42.000,00	1.680,00	43.680,00
4	Valutazione e divulgazione dei risultati	Studio	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE			66.000,00	1.680,00	67.680,00

L'ammontare complessivo dell'appalto, di cui al presente articolo è comprensivo di tutte le forniture di materiali, di tutti i trasporti, delle spese del personale per l'attuazione, la gestione, il monitoraggio, la vigilanza, la valutazione e la divulgazione dei risultati e degli oneri prescritti dal D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, e in genere quanto altro occorre per il servizio.

La fonte di finanziamento è il PO FEAMP Italia 2014/2020 Priorità IV, il CIG è: 7888460320.

Il CUP non è ancora stato comunicato per la presente azione da parte dell'Organismo delegato e verrà comunicato non appena disponibile.

Non è stato predisposto nessun D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze, in quanto non è stato stimato un rischio di interferenza con il personale del FLAG.

La durata del servizio è prevista fino alla completa attuazione del Piano di Attività del FLAG, ossia fino al 31 ottobre 2020 salvo la possibilità di eventuali proroghe nell'esecuzione del servizio che dovranno essere concesse dal FLAG.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E LORO REQUISITI

Possono partecipare al presente invito gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, nel rispetto di quanto previsto dal decreto stesso ed in particolare agli artt. da 47 a 49.

È fatto divieto di presentare offerta contemporaneamente sia in forma individuale che di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Gli operatori, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità tecniche professionali ed economico finanziarie di seguito indicati.

1. Requisiti di carattere generale

- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17;
- non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. Requisiti di idoneità professionale

I requisiti previsti all'art. 83, c. 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, ed in particolare devono possedere lo status giuridico di organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza» o «organismo di ricerca» secondo la seguente definizione:

un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; (Paragrafo 2.2, punto d) della Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01).

Il requisito dovrà essere autocertificato attraverso compilazione del DGUE (Allegato B al disciplinare).

3. Requisiti di capacità tecniche e professionali

- Esecuzione, nei CINQUE anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di selezione, di almeno due ricerche o progetti di trasferimento tecnologico attinenti le tematiche dell'acquacoltura.
- Possedere, o avere la disponibilità, delle figure professionali componenti il Gruppo di lavoro messo a disposizione per la realizzazione del servizio, nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 1 del presente disciplinare, in termini di numero, titoli di studio, specifiche competenze ed esperienze. Le risorse umane costituenti il Gruppo di lavoro possono fare, o meno, parte integrante dell'operatore economico. In caso di RTI/Consorzio tale requisito deve essere posseduto cumulativamente.

Il requisito dovrà essere autocertificato attraverso Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2002 oppure attraverso la compilazione del DGUE (Allegato B al disciplinare).

Art. 5 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del D.Lgs.50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del D.Lgs.50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs.50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, c. 3 del D.Lgs.50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Art. 6 – SUBAPPALTO

Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, le imprese che intendono partecipare alla procedura in questione, in sede di compilazione degli allegati dovranno espressamente, indicare nell'Allegato B DGUE le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi.

Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario.

Si ricorda che l'istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte del FLAG, ai sensi del c. 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio che si intende subappaltare;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17.

Il FLAG corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'art. 81 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, come

modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, c. 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Art. 7 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRARENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, e si svolgerà, ai sensi dell'art. 58 del medesimo decreto, sul portale www.sardegnaecat.it.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, con attribuzione di punti 90 (massimo) per l'offerta tecnica e di punti 10 (massimo) per l'offerta economica.

I criteri per la valutazione complessiva dell'offerta sono:

Criteri	Punteggio massimo
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica ed economica.

Valutazione Offerta tecnica

La valutazione delle offerte tecniche, con attribuzione di un punteggio da 0 a 90 punti, verrà svolta in base ai criteri indicati nella tabella di seguito riportata.

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione giudicatrice procederà a esprimere per ciascun sub criterio di valutazione, individuato in tabella, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra quattro giudizi predeterminati. A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un coefficiente matematico da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Sub-Criterio	Modalità di valutazione	Coefficienti	Sub-peso	Peso
A.1	Qualità della proposta progettuale	A.1.1	Esaustività della proposta con riguardo alla completezza delle azioni stabilite nel presente disciplinare	Completo	1	7	40
				Discretamente completo	0,6		
				Sufficientemente completo	0,3		

Criterio		Sub-Criterio		Modalità di valutazione	Coefficienti	Sub-peso	Peso
		A.1.2	Chiarezza espositiva e sintesi dell'impostazione progettuale.	Incompleto	0	7	50
				Chiaro	1		
				Discretamente chiaro	0,6		
				Sufficientemente chiaro	0,3		
		A.1.3	Coerenza e congruità della tempistica rispetto alle azioni/interventi del PdA del FLAG.	Poco chiaro	0	6	
				Ben dettagliato	1		
				Discretamente dettagliato	0,6		
				Sufficientemente dettagliato	0,3		
		A.1.4	Funzionalità del progetto in termini di coerenza con le indicazioni del PdA del FLAG	Poco dettagliato	0	6	
				Funzionale	1		
				Discretamente funzionale	0,6		
				Sufficientemente funzionale	0,3		
		A.1.5	Livello di Innovatività gestionale in termini di soluzioni proposte delle azioni/interventi/attività oggetto della presente procedura	Poco funzionale	0	7	
				Innovativo	1		
				Discretamente innovativo	0,6		
				Sufficientemente innovativo	0,3		
		A.1.6	Qualità delle soluzioni tecniche, organizzative e metodologiche proposte	Poco innovativo	0	7	
				Ottimo	1		
				Discreto	0,6		
				Sufficiente	0,3		
		A.2	Figure professionali	A.2.1	Coordinatore - Esperienza nella gestione degli aspetti amministrativi di un progetto di ricerca scientifica	Per ogni incarico di coordinamento in ricerche scientifiche sulla pesca (coefficiente cumulabile fino a un valore complessivo pari a 1)	
Coordinatore - Esperienza nel coordinamento di ricerche scientifiche svolte in collaborazione con imprese del settore.	Per ogni incarico di coordinamento in ricerche scientifiche sulla pesca (coefficiente cumulabile fino a un valore complessivo pari a 1)				0,25	3	

Critério	Sub-Criterio	Modalità di valutazione	Coefficienti	Sub-peso	Peso	
	Esperto senior (biologia) - Formazione - titolo di studio	Laurea specialistica o vecchio ordinamento in biologia o equipollente (v.o) con votazione 110/110 e lode	1	2		
		Laurea specialistica o vecchio ordinamento in biologia o equipollente (v.o) con votazione da 105 a 110	0,75			
		Laurea specialistica o vecchio ordinamento in biologia o equipollente (v.o) con votazione da 100 a 104	0,5			
		Laurea specialistica o vecchio ordinamento in biologia o equipollente (v.o) con votazione inferiore a 100	0			
	A.2.2.	Esperto senior (biologia) - Formazione specialistica - titolo post lauream	1 Dottorato di ricerca attinente all'oggetto della procedura	0,5		2
			1 Altro dottorato, corso di specializzazione o Master universitario di II livello (piena equipollenza tra le Scuole Pubbliche e quelle Private riconosciute dal MIUR) (coeff. cumulabile fino a un valore complessivo, pari a 1)	0,25		
		Esperto senior (biologia) -con esperienza nella ricerca o nel trasferimento tecnologico superiore a 5 anni in materia di ecologia o gestione degli ecosistemi costieri	Per ogni anno di esperienza superiore ai 5 (coefficiente cumulabile fino a un valore complessivo pari a 1)	0,2		6
		Esperto senior (biologia) -con esperienza di ricerca o trasferimento tecnologico superiore a 3 anni sulla bio-ecologia di specie marine allevabili o sulla acquacoltura	Per ogni anno di esperienza superiore ai 3 (coefficiente cumulabile fino a un valore complessivo pari a 1)	0,2		6

Critério	Sub-Criterio	Modalità di valutazione	Coefficienti	Sub-peso	Peso	
	A.2.3	Esperto junior - Formazione - Titolo di studio	Laurea in biologia o discipline equipollenti con votazione 110/110 e lode	1	2	
			Laurea in biologia o discipline equipollenti con Votazione 108-110	0,75		
			Laurea in biologia o discipline equipollenti con Votazione inferiore a 108	0,5		
			1 Corso di specializzazione o Master universitario di II livello (Piena equipollenza tra le Scuole Pubbliche e quelle Private riconosciute dal MIUR)	0,5	2	
			1 Dottorato di ricerca o 2 Corsi di specializzazione o Master universitario di II livello (Piena equipollenza tra le Scuole Pubbliche e quelle Private riconosciute dal MIUR) - non cumulabile	1		
			Esperto junior - esperienza superiore a 2 anni in ricerche o attività di trasferimento tecnologico riguardanti la bio-ecologia di specie marine allevabili o la acquacoltura	Per ogni anno di esperienza superiore ai due (coeff. cumulabile fino a un valore complessivo pari a 1)	0,25	
	A.2.4	Esperto in ambito economico-ambientale - Formazione - titolo di studio	Laurea specialistica o vecchio ordinamento in biologia o equipollente (v.o) con votazione 110/110 e lode	1	2	
			Laurea specialistica o vecchio ordinamento in biologia o equipollente (v.o) con votazione da 105 a 110	0,75		
			Laurea specialistica o vecchio ordinamento in biologia o equipollente (v.o) con votazione da 100 a 104	0,5		

Criterio		Sub-Criterio	Modalità di valutazione	Coefficienti	Sub-peso	Peso
			Laurea specialistica o vecchio ordinamento in biologia o equipollente (v.o) con votazione inferiore a 100	0		
		Esperto in ambito economico-ambientale - Formazione specialistica - titolo post lauream	Dottorato di ricerca	0,5	2	
			Altro dottorato, corso di specializzazione o Master universitario di II livello (piena equipollenza tra le Scuole Pubbliche e quelle Private riconosciute dal MIUR)	0,25		
		Esperto in ambito economico-ambientale - attività nel campo della economia ambientale	Per ogni anno di esperienza in economia ambientale superiore a 3 anni (coeff. cumulabile fino a un valore complessivo pari a 1)	0,2	3	
		Esperto in ambito economico-ambientale con esperienza nel campo della valutazione economica della attività di acquacoltura	Per ogni esperienza di valutazione economica di attività di acquacoltura (coeff. cumulabile fino a un valore complessivo pari a 1)	0,25	5	
	A.2.5	Figure professionali e professionalità aggiuntive	Particolari competenze su attività previste nell'offerta tecnica; per ogni anno di esperienza (coeff. cumulabile fino a un valore complessivo pari a 1)	0,25	6	
TOTALE						90

Le frazioni di mese della durata complessiva dell'esperienza professionale nelle materie richieste verranno considerate 1 mese se superiori a 15 giorni.

Le figure professionali oggetto del punteggio tecnico non potranno essere sostituite senza il preventivo consenso dell'Amministrazione se non per cause di forza maggiore e, in ogni caso, garantendo la parità della qualità professionale del componente sostituito.

Valutazione Offerta economica

L'attribuzione da 0 a 10 punti sarà effettuata sulla base della seguente formula matematica:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})] \text{ dove:}$$

C_i = Coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito all'offerta economica del concorrente -iesimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente -iesimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Il risultato ottenuto con l'applicazione della formula verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (10 punti).

Si precisa che il punteggio relativo all'offerta economica viene attribuito direttamente dal sistema.

Art. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema SardegnaCAT, in formato elettronico ed **essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale** di cui all'art. 1, c. 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio stabilito sul sistema, pena l'irricevibilità della stessa e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura:

- 1) "Busta di Qualifica": la documentazione amministrativa
- 2) "Busta Tecnica": l'offerta tecnica
- 3) "Busta Economica": l'offerta economica

"Busta di Qualifica" documentazione amministrativa

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

La documentazione richiesta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

Si richiede di caricare, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

1. Disciplinare di Gara firmato digitalmente.
2. Domanda di Partecipazione (Allegato A) accompagnata da copia del documento d'identità del sottoscrittore munito dei poteri di rappresentanza legale ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente
3. DGUE (Allegato B) firmato digitalmente ai sensi della direttiva 2014/24/UE e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, contenente la dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione.

Si precisa che in caso di soggetti plurimi ciascun operatore economico facente parte del RTI/Consorzio/Reti di impresa dovrà presentare un DGUE distinto.

In caso di avvalimento anche l'operatore economico ausiliario dovrà presentare il DGUE.

Nella compilazione del DGUE in corrispondenza del rigo relativo a "B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" dovranno essere riportati i dati di:

- a) titolare e dai direttori tecnici: se si tratta di impresa individuale;
 - b) soci e dai direttori tecnici: se si tratta di società in nome collettivo;
 - c) soci accomandatari e dai direttori tecnici: se si tratta di società in accomandita semplice;
 - d) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico: se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
 - e) socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: se si tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa che anche in quest'ultimo caso i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico sono comunque obbligati a presentare l'Allegato B, a pena di esclusione).
4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in merito al possesso di ogni componente del Gruppo di lavoro dei requisiti minimi di cui all'art. 1 del presente disciplinare, in termini di titolo di studio posseduto e durata dell'esperienza professionale maturata nelle specifiche materie richieste.
 5. Autorizzazione Dati personali firmata digitalmente.
 6. Garanzia provvisoria.

L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (importo a base di gara), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La garanzia provvisoria caricata a sistema dal concorrente dovrà essere firmata digitalmente, con estensione.P7M.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, c. 9 (schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze).

La garanzia, da presentarsi nelle forme stabilite dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. Quest'ultima disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo i termini e le modalità previste dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta presentando copia della relativa certificazione di qualità, pertanto la garanzia provvisoria deve essere corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazione o requisiti.

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva relativa alle riduzioni previste.

#	Ammontare della riduzione %	Condizioni di applicabilità
1.	50%	Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o Microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

2.	30% cumulabile eventualmente con punto 1	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
3.	20% cumulabile eventualmente con punto 1	Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
4.	20% cumulabile eventualmente con punto 1, 2 e 3	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso
#	Ammontare della riduzione %	Condizioni di applicabilità
5.	15% cumulabile eventualmente con punto 1, 2, 3 e 4	Inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 o Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067
6.	30% non cumulabile con punti 1, 2, 3, 4, e 5	<p>Alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rating di legalità e rating di impresa • Attestazione modello organizzativo ai sensi del D. lgs 231/2001 ovvero • Certificazione social accountability 8000 ovvero • Certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ovvero • Certificazione OHSAS 18001 ovvero • Certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, ovvero • Certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company), ovvero • Certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo, la riduzione è ammessa esclusivamente se tutti i soggetti che compongono il gruppo posseggono la/le certificazione/i di qualità.

In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito o altro soggetto plurimo la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo. È sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola impresa mandataria.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

7. PassOE - Documento "passOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale <http://www.anticorruzione.it> presso l'ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
8. Tracciabilità Flussi finanziari.
9. Dichiarazione relativa all'avvalimento accompagnato da copia del documento di identità del firmatario, da redigersi a cura dell'impresa ausiliaria nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Codice appalti.

Il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà inoltre:

- specificare nell'Allegato A la volontà di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento;
 - allegare, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
10. In caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 Codice Civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale.

Inoltre, in caso di:

11. RTI o Consorzio ordinario: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48, c. 4 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17), tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma.
12. RTI o Consorzio ordinario già costituito: Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio;

13. RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestante:
 - a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.48 c. 8, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17.
14. Consorzio stabile: Dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.
15. Rete di imprese:
 - Dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da ogni impresa aderente al contratto di rete.
 - Copia informatica autentica del contratto di rete che rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, ai sensi dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
16. Nel caso in cui il sottoscrittore sia procuratore: la relativa procura.

“Busta Tecnica” Offerta tecnica

Tutti i file relativi all'offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere fino a una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

La documentazione richiesta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

Gli operatori economici concorrenti devono produrre e allegare a sistema nella Busta Tecnica la propria offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico o del raggruppamento costituito ovvero dai legali rappresentanti degli operatori economici mandatario e mandanti in caso di raggruppamento costituendo.

La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

Si precisa che l'offerta tecnica predisposta dall'operatore economico deve essere contenuta in un documento di max 30 cartelle e contenere al suo interno la descrizione delle modalità previste per l'attuazione del servizio, le relative metodologie operative, gli aspetti organizzativi, logistici e temporali, nonché i criteri e la strumentazione adottati per la realizzazione delle attività ed ogni altro ulteriore elemento che il concorrente ritenga utile per consentire un'appropriata valutazione dell'offerta.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere alcun dato relativo a costi e/o prezzi dell'offerta economica.

Dovrà contenere:

1. **La relazione tecnica dovrà essere suddivisa nei seguenti capitoli:**

- A1) Qualità della proposta progettuale
Contenente la descrizione delle modalità previste per l'attuazione del servizio, gli aspetti organizzativi, logistici, temporali e innovativi.
- A2) Figure professionali
Contenente la descrizione dell'organizzazione con l'indicazione delle professionalità componenti il Gruppo di lavoro che verrà impiegato per l'espletamento delle attività, specificandone le qualifiche tecniche e professionali, la descrizione delle esperienze delle figure professionali (nonché l'elenco dei componenti del Gruppo di lavoro).

L'esperienza professionale di ciascun componente del Gruppo di lavoro dovrà essere documentata con un curriculum sottoscritto dalla risorsa indicata, con allegata fotocopia di un proprio documento valido d'identità.

Nei curricula presentati debbono essere presenti tutti i dati necessari alla valutazione (da parte della Commissione giudicatrice) e necessari per le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate (da parte della Stazione Appaltante). In particolare dai CV si deve evincere chiaramente, per ciascun incarico/esperienza/rapporto di lavoro indicato, la data, l'oggetto, il committente/datore di lavoro, la durata dell'incarico/rapporto di lavoro, la forma contrattuale dell'incarico/contratto e deve essere presente una breve descrizione delle prestazioni svolte.

2. I curricula societari e di tutti i componenti il gruppo di lavoro.

La mancanza dei requisiti minimi richiesti per il Gruppo di lavoro costituisce causa di esclusione e non valutabilità dell'offerta tecnica.

"Busta Economica" offerta economica.

Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

L'operatore economico dovrà compilare il form nella sezione busta economica, inserendo lo sconto % ed allegando il seguente documento:

1. Allegato C offerta economica in cui deve essere riportata l'indicazione sia in cifre che in lettere, del ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta.

Si conferma che tali indicazioni rimangono fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto.

In caso di discordanza tra i valori dichiarati (cifre e lettere) viene preso in considerazione quello in lettere. La stazione appaltante considera i ribassi con numero di decimali sino a 3.

Nel caso in cui l'offerta economica venga presentata da raggruppamenti di operatori economici o Consorzi o soggetti plurimi non ancora costituiti la stessa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti, che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi soggetti plurimi.

Si precisa che l'offerta economica può essere sottoscritta anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

L'operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Con la partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nel presente disciplinare ed in tutti i suoi allegati nonché di tutti i chiarimenti inviati per via telematica e pubblicati sul sito www.sardegna.cat.it nelle sezioni "Documenti di gara" e "Messaggistica" relative alla procedura.

Resta inteso che:

- l'offerta presentata si intende onnicomprensiva;
- l'offerta si intende valida per 180 giorni a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte senza che l'operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo;
- l'offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati;
- la documentazione deve essere presentata in lingua italiana;
- non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato;
- non sono ammesse offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura dei servizi;
- non sono ammesse offerte presentate in modalità difforme o parziali rispetto alle indicazioni del presente documento.

- mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, la Stazione appaltante non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto;
- si procede all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida;
- in caso di parità di punteggio finale si procede mediante sorteggio;
- ai sensi dell'art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, la durata del contratto può essere prorogata. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il FLAG;
- ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, il FLAG, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta presentata non venga ritenuta idonea;
- sospendere, indirne una nuova e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura.

La procedura di valutazione, sarà effettuata tramite il portale SardegnaCAT e l'affidamento sarà comunicato per via telematica tramite le utilità della piattaforma (messaggistica).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura di gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione

Art. 9 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il procedimento di gara si svolgerà sulla piattaforma telematica SardegnaCAT.

Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nel disciplinare, ovvero che siano sottoposte a condizione.

Apertura della busta di qualifica

In una prima fase il responsabile del procedimento procederà all'espletamento delle attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura tramite verifica della documentazione amministrativa:

1. individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso il plico entro il termine stabilito, nel rispetto delle formalità richieste dai documenti di gara;
2. esame e verifica di conformità della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti;

3. attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
4. adempimenti di cui all'art. 29, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17.

Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al c. 9 dell'art. 83 del D.Lgs.50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, il flag in qualità di stazione appaltante assegna al concorrente un termine, di dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il FLAG, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicherà il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Apertura della Busta tecnica

Il responsabile del procedimento, ultimata la fase di controllo della documentazione amministrativa, con propria determinazione individua gli operatori ammessi alla successiva fase di valutazione tecnica e consegna le relative offerte tecniche alla Commissione giudicatrice.

In una seconda fase la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, procede ad aprire i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di verificare la presenza dei documenti presentati.

In una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, la Commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche.

Le modalità con cui la Commissione giudicatrice procederà per l'effettuazione della valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi sono:

1. In base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica la Commissione giudicatrice effettua la valutazione per ogni sub criterio di valutazione secondo quanto previsto nella Tabella per la valutazione tecnica di cui all'art. 7, assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1. Tale coefficiente è dato dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.
2. Verifica del punteggio minimo richiesto in relazione ai requisiti qualitativi richiesti.

Non verranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i concorrenti che abbiano raggiunto in tale fase della valutazione tecnica un punteggio inferiore a 60/90.

La verifica del raggiungimento del punteggio minimo di 60/90 sarà effettuata prima della riparametrazione. Ai fini di tale verifica il punteggio è dato dal prodotto tra coefficiente e peso del sub criterio in considerazione senza pertanto procedere alla riparametrazione.

3. La Commissione giudicatrice procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (c.d. riparametrazione).

Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nel capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione.

Apertura della Busta economica

Si procederà sulla piattaforma SardegnaCAT alla:

1. Lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.
2. Apertura delle buste contenenti le offerte economiche e lettura dei ribassi offerti.
3. Attribuzione dei punteggi alle singole offerte economiche. L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica viene calcolato direttamente dalla piattaforma.
4. Calcolo della soglia di anomalia;
5. Formazione della graduatoria finale. A seguito della valutazione tecnica e della valutazione economica la graduatoria è creata automaticamente dalla piattaforma messa a disposizione da SardegnaCAT e la Commissione giudicatrice non potrà in alcun modo modificare l'esito della suddetta graduatoria, basata sul parametro stabilito in fase di caricamento della gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le due migliori offerte abbiano ottenuto uguale punteggio totale e uguale punteggio dalla valutazione tecnica, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio mediante sorteggio pubblico.

Eventuale valutazione di anomalia

Nel caso di anomalia verrà il responsabile del procedimento procederà a:

1. Esclusione delle eventuali offerte anomale in seguito all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia.
2. Formazione della graduatoria finale.

Art. 10 – ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei

corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

Nell'individuazione dell'anomalia delle offerte, si terrà conto del punteggio effettivamente assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica prima della riparametrazione.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Tale giudizio tecnico verrà effettuato, secondo le modalità di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17.

Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

Il FLAG richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Il RUP, se ritiene opportuno con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il FLAG esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, c. 3, D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X - Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale);
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17 (obblighi in materia di subappalto);
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, c. 9, D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, c. 16, del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17.

All'esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame delle spiegazioni fornite, risulti, nel suo complesso, anomala e propone l'aggiudicazione alla stazione appaltante in favore della migliore offerta non anomala.

Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia fidejussoria e la polizza assicurativa dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui all'art. 103 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte del FLAG, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo c., del Codice Civile;
- c) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, il FLAG provvederà all'escussione della garanzia definitiva senza che l'operatore economico aggiudicatario possa vantare diritto alcuno.

Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Per quanto non espressamente richiamato si applica l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17.

Art. 12 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Nell'importo contrattuale stabilito dall'Appaltatore in sede d'offerta si intendono compresi:

- tutti i servizi e prestazioni occorrenti all'esecuzione dell'oggetto dell'appalto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto, nonché dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore;
- tutte le spese relative ai compensi e alle trasferte (comprehensive di vitto e alloggio) degli esperti e di tutte le professionalità, a qualunque titolo coinvolte nell'esecuzione contrattuale;
- tutti i costi e oneri relativi ai servizi offerti in sede di gara;
- tutte le spese legate all'acquisto del software per la gestione ed esecuzione dei webinar, i costi relativi all'attrezzatura ed infrastruttura necessarie alla realizzazione degli stessi, nonché tutte le spese legate alla preparazione e all'esecuzione di ciascun evento;
- tutti gli oneri accessori, compresi quelli legati ad attività o apparecchiature accessori e alla finalizzazione della verifica di conformità;
- le spese per la stipula del contratto.

L'appalto di cui all'oggetto è remunerato per le singole azioni che verranno attivate in base all'importo di aggiudicazione.

Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo pattuito è al netto di I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO

Per espressa previsione dell'art. 32, c. 10, D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, pertanto lo stesso sarà stipulato nella modalità dello scambio di comunicazioni in formato digitale.

In fase di aggiudicazione si procederà alla verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Qualora, dai controlli effettuati, sia stata accertata la sussistenza di cause ostative, la Stazione appaltante procederà all'annullamento dell'affidamento, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

Eventuali spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Faranno parte del contratto di appalto:

- RDO;

- Il presente disciplinare d'appalto;
- Eventuale addendum contenente clausole contrattuali specifiche relative all'appalto;
- L'offerta tecnica e quella economica presentate in sede di gara;
- Tutta la documentazione caricata sul mercato elettronico del SardegnaCAT.

Art. 14 - RAPPORTI CONTRATTUALI.

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario.

Si specifica che il FLAG procederà con la stipula del contratto solamente e a seguito dell'ottenimento dell'anticipazione finanziaria sulla presente azione del PdA da parte dell'Organismo Intermedio Regionale del PO Feamp, l'Agenzia ARGEA Sardegna.

Il FLAG ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore stabilisce il nominativo del proprio Direttore Tecnico, responsabile per l'appalto in oggetto.

L'Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del D.Lgs. 50/2016 come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell'appalto e negli ulteriori allegati.

Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d'appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente il FLAG perché questi si pronuncino sull'esatta interpretazione. L'interpretazione del FLAG ha valore definitivo.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti l'appalto e i soggetti e attività ad esso connesse, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto in questione.

Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Nell'ipotesi di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'aggiudicatario avente esito negativo si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

Il FLAG verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il responsabile del procedimento e, se nominato, attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità e le prescrizioni contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il FLAG possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Direttore tecnico), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al FLAG per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del servizio del FLAG.

Art. 15 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il FLAG si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, i servizi eseguiti oltre i termini previsti per l'esecuzione o quelli non rispettosi delle condizioni di esecuzione previste dal presente disciplinare e dai documenti di gara, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo.

L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione dell'appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il FLAG.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d'appalto di cui si tratta.

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione, il FLAG si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte la fornitura dei servizi, senza che questo comporti alcun onere od obbligo per lo stesso che potrà quindi affidare la relativa commessa ad altro operatore economico.

In detto caso, il FLAG potrà procedere eventualmente con l'accollo dei costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall'attivazione di una eventuale nuova procedura di aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Art. 16 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO

Il responsabile unico del procedimento del FLAG controlla l'esecuzione del contratto.

Il FLAG procede, sulla base della relazione descrittiva delle attività svolte presentata dall'Appaltatore, con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento all'Appaltatore.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale il FLAG si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto.

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto quindi di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste.

Il FLAG si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo:

- dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative la fornitura del servizio risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento;
- i tempi di esecuzione del servizio non vengano rispettati.

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per il FLAG.

Art. 17 - PAGAMENTI

Il pagamento del servizio viene disposto dal FLAG secondo il seguente prospetto:

Azioni	Descrizione	Tipologia Fase	Pagamento	Output da produrre
1	Individuazione delle aree più idonee per la sperimentazione.	Fase di studio	A conclusione dell'azione	Relazione tecnica
2	Predisposizione del piano operativo	Fase di studio	A conclusione dell'azione	Piano operativo

Azioni	Descrizione	Tipologia Fase	Pagamento	Output da produrre
3	Progetto sperimentale di allevamento ecocompatibile di ostrica	Attuazione progetto pilota	il 95 % del pagamento con rate bimestrali posticipate il restante 5% verrà erogato a saldo della presente azione.	Relazioni bimestrali
4	Valutazione e divulgazione dei risultati	Fase di studio	A conclusione del progetto. Saldo finale	Relazione finale di valutazione dei risultati

Nel contratto verrà indicato il numero e l'importo delle rate. I pagamenti verranno erogati a seguito di presentazione di regolare fattura e previa approvazione da parte del FLAG delle relazioni sulle attività svolte prodotte dall'aggiudicatario.

I pagamenti vengono effettuati entro 60 giorni dalla data di verifica avente esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente al FLAG. La fattura SENZA SPLIT PAYMENT dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura "Azione 2.13.", il CIG **7888460320** e il CUP che verrà successivamente comunicato.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 ss.mm.ii. i pagamenti sono vincolati all'accertamento dell'inesistenza di carichi pendenti con l'esattoria.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere in seguito al pagamento, apposita liberatoria.

Il pagamento da parte del FLAG, così come sopra menzionato, avverrà solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre 60 gg, previa verifica del servizio realizzato e dell'analisi dell'accertamento della regolarità dei documenti comprovanti il credito da liquidare, in assenza di contestazioni del FLAG, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dopo l'acquisizione del DURC.

Ai fini del pagamento, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il Rappresentante Legale della ditta aggiudicataria dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta del FLAG:

- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.

L'Appaltatore in particolare assume tutti gli obblighi relativi la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

- registra sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal c. 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- riporta, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG 7888460320) e il codice unico di progetto (CUP);
- si impegna a comunicare al FLAG ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.
- si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge
- si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal c. 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010
- accetta che l'Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati
- con la sola partecipazione all'appalto in oggetto, riconosce automaticamente all'Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.
- Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel presente elenco.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il FLAG non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo l'aggiudicazione definitiva e il conferimento di incarico.

Si precisa che:

- in ogni caso l'aggiudicatario è tenuto a garantire il regolare espletamento del servizio anticipando le spese necessarie;
- il FLAG Sardegna Sud Occidentale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad eventuali estensioni dell'appalto agli stessi patti e condizioni del contratto entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 18 - PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Resta salvo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, che ogni eventuale inadempienza, può produrre l'immediata risoluzione del contratto stesso.

- In corso di prestazione del servizio, se il FLAG dovesse rilevare la mancata rispondenza del servizio fornito a quanto concordato con il fornitore, il FLAG provvederà - a mezzo Pec - alla contestazione della mancata corrispondenza agli standard qualitativi e quantitativi concordati con l'aggiudicatario del servizio.
- Qualora, entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della Pec, il fornitore non dovesse trasmettere al FLAG adeguate e comprovate giustificazioni circa la difformità o il ritardo nell'espletamento della prestazione contestati, il FLAG potrà disporre l'immediata risoluzione del contratto.
- In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni - dalla ricezione della Pec di cui sopra - per ottemperare all'inadempimento o al ritardo contestato - sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a carico del prestatore inadempiente pari all'1‰ dell'importo di aggiudicazione.
- In caso di mancato rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie, come da offerta del fornitore, ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità del fornitore stesso del servizio tale da ingenerare un aggravio a carico del FLAG, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore, pari all'1‰ del valore dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno naturale di ritardo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R. o via PEC.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, il FLAG può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al c. 7 del predetto articolo;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, c. 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17.

Il FLAG può risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17.

Il contratto si intende altresì risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di ritardo nell'esecuzione.

Quando il Direttore accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il FLAG su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori delle ipotesi testé citate, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il FLAG risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

È fatta salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria del FLAG ai sensi del Codice Civile.

L'Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione del servizio. Il FLAG si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riservano di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d'appalto, nonché dei danni di immagine derivanti dalla mancata esecuzione del servizio nelle date prestabilite. Il FLAG ha la facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Oltre alle suindicate motivazioni e quelle previste per legge, la risoluzione potrà avere luogo nel caso l'adempimento risulti da reclami presentati al FLAG da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi.

Art. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, il FLAG può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali. Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse. Il pagamento avviene a seguito delle verifiche richiamate dall'art. 17 del presente disciplinare.

Art. 21 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali del FLAG, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il FLAG da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Art. 22 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

Tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;

Tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'espletamento del servizio dal giorno della comunicazione dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata.

L'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento del servizio previsto nel disciplinare non appena il contratto diventi efficace, fatta salva l'eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un verbale inizio attività ove previsto.

La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del FLAG non risultassero eseguiti a regola d'arte.

L'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al FLAG ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Art. 23 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Resta inteso che:

- l'aggiudicatario dell'appalto, per poter stipulare il relativo contratto, deve risultare in regola con il versamento dei contributi per il tramite di specifico DURC (Documento Unificato Regolarità Contributiva) avente esito positivo rilasciato dallo sportello unico previdenziale che verrà richiesto per tale verifica dal FLAG;
- ai sensi dell'art. 97, c. 6, del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, è fatto salvo il diritto del FLAG alla valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 24 - PRIVACY

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del FLAG. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso l'Interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili al FLAG (esempio: Camere di commercio, INPS, SIAN, ecc.).

I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.